

**FRANCIA*****Conseil constitutionnel*, decisione n. 2022-1007 QPC del 5 agosto 2022,  
*Syndicat national de l'enseignement action et démocratie* [Assistenza  
di un funzionario per l'esercizio di un ricorso amministrativo]**

01/09/2022

Il *Conseil constitutionnel* era stato adito dal *Conseil d'État* della questione di costituzionalità delle disposizioni relative all'assistenza dei dipendenti pubblici in sede di ricorso amministrativo da essi promosso nei confronti di decisioni a loro sfavorevoli.

A essere denunciata era, in particolare, la previsione secondo cui i dipendenti pubblici potevano decidere di farsi assistere, nell'esercizio del ricorso amministrativo, da «un rappresentante designato dall'organizzazione sindacale rappresentativa di loro scelta»: con tale riferimento, si escludevano le organizzazioni sindacali non rappresentative dalla possibilità di assistere i dipendenti pubblici. Ne risultava una violazione del principio di eguaglianza, per disparità di trattamento tra le organizzazioni sindacali e tra dipendenti, a seconda del loro essere aderenti a una organizzazione rappresentativa o meno.

Il *Conseil constitutionnel*, nell'accogliere la questione, ha rilevato che «il carattere rappresentativo o meno di una organizzazione sindacale non determina la capacità del rappresentante che ha designato ad assicurare l'assistenza del dipendente», con il che «la disparità di trattamento non è in relazione con l'obiettivo della legge», che è quello di «permettere al dipendente di essere assistito per l'esercizio di un ricorso amministrativo contro certe decisioni individuali sfavorevoli» (par. 9).

Si è dunque dichiarata l'incostituzionalità *in parte qua* dell'art. 14-*bis* della legge n. 84-16 dell'11 gennaio 1984, recante disposizioni statutarie relative alla funzione pubblica dello Stato, nella sua redazione risultante dalla legge n. 2019-828 del 6 agosto 2019, di trasformazione della funzione pubblica, e del primo periodo dell'art. L. 216-1 del Codice generale della funzione pubblica, nella sua redazione risultante dall'*ordonnance* n. 2021-1574 del 24 novembre 2021, recante la parte legislativa del Codice generale della funzione pubblica.

\* \* \*

La decisione è consultabile a questo [link](#); non è stato pubblicato un comunicato-stampa relativo alla decisione.

*Paolo Passaglia*